

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Piacenza, alla via San Giovanni n. 17, presso gli uffici della Prefettura

24 - maggio - 2010

Articolo 1°)

E' costituita, ai sensi dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli artt.36 e seguenti del codice civile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

“Federazione Italiana Ricerca di Musica e Arte”

enunciabile anche con la forma abbreviata *“f.i.r.m.a.”*

Articolo 2°)

La Federazione ha sede in Piacenza alla via San Siro n. 74.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea degli Associati.

La Federazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni distaccate in altre città italiane o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3°)

La Federazione nasce come ente non commerciale ai sensi di legge, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la formazione e l'educazione della persona, attraverso la diffusione della cultura musicale, coreutica, teatrale e dell'Arte in genere, sotto tutte le sue forme e modalità, anche motorie e sensoriali, rivolta a tutti ed in particolare al mondo dei giovani, a livello nazionale e internazionale, favorendo in genere lo sviluppo del potenziale umano.

Lo scopo della Federazione è analiticamente precisato all'art.3 dello Statuto di cui infra.

Articolo 4°)

Per lo svolgimento delle proprie attività la Federazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote annuali degli associati, dai contributi dei singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni o da lasciti e anche dai contributi generati dalle attività stesse, come meglio specificato nello statuto. La Federazione prevede il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della medesima.

La Federazione potrà svolgere, inoltre, qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini. Potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro diretto, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente ed è particolarmente aperta a chiunque condivida i principi della solidarietà.

Articolo 5°)

La Federazione è retta dallo Statuto che, previa lettura datane ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 6°)

Il patrimonio iniziale della Federazione è di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) costituito da conferimenti in denaro, ciascuno di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) effettuati dagli Associati fondatori.

Articolo 7°)

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Coordinatore;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Articolo 8°)

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo quinquennio vengono designati i Signori:

- Zarbano Francesco - Presidente;
- Mannina Rosarita - Vice Presidente;
- Fiorito Elena - Tesoriere;
- Marino Federica - Segretario;
- Braghieri Elena - Consigliere;
- Cordini Fabrizio - Consigliere;
- Frontini Fausto - Consigliere;
- Marazzi Roberta - Consigliere;
- Virtuani Roberta - Consigliere;
- Zanolli Saverio - Consigliere.

I suddetti dichiarano di accettare la nomina e che a loro carico non esistono cause di incompatibilità o decadenza previste dallo Statuto o dalla legge.

Articolo 9°)

Viene nominato Presidente il signor Zarbano Francesco.

Viene nominato Vice Presidente Coordinatore la signora Mannina Rosarita.

Viene nominato Vice Presidente la signora Marazzi Roberta.

Viene nominato Tesoriere la signora Fiorito Elena.

Viene nominato Segretario la signora Marino Federica.

I suddetti dichiarano di accettare la nomina e che a loro carico non esistono cause di incompatibilità o decadenza previste dallo Statuto o dalla legge.

Articolo 10°)

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

Articolo 11°)

Le spese e le imposte del presente atto sono a carico degli associati.

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FEDERAZIONE ITALIANA RICERCA DI MUSICA E ARTE"

Titolo I° - Costituzione, Sede e Patrimonio

Art.1. Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione denominata "**Federazione Italiana Ricerca di Musica e Arte**", enunciabile anche con la forma abbreviata "**f.i.r.m.a.**".

L'Associazione ha sede legale in Piacenza. La variazione della sede legale non comporta la modifica del presente Statuto.

Art.2. Carattere

La Federazione ha durata illimitata, salva espressa volontà di scioglimento espressa dall'Assemblea degli Associati, è indipendente, apolitica, aconfessionale e priva di scopi di lucro. Con appositi regolamenti, da adottarsi nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto, l'Associazione ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di predisporre regolamenti interni riguardanti l'organizzazione della Federazione stessa, sia in Italia che all'estero, e di disporre l'eventuale soppressione con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3. Scopi

La Federazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove la formazione, la ricerca e l'educazione della persona, attraverso la diffusione della cultura musicale, coreutica, teatrale e dell'Arte in genere sotto tutte le sue forme e modalità anche motorie e sensoriali, rivolta a tutti ed in particolare al mondo dei giovani, a livello nazionale e internazionale, favorendo in genere lo sviluppo del potenziale umano;
- b) promuove la ricerca e formazione artistica e interpretativa con attenzione all'evolversi delle realtà culturali e produttive, mediante la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e tecniche artistiche;
- c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali fra le associazioni, i gruppi, le Istituzioni, le Università e organismi vari, coi quali collabora alla definizione e realizzazione di progetti nel settore artistico-culturale;
- d) promuove ed organizza corsi, convegni, seminari, giornate di studio e simili, con l'intento di favorire gli scambi culturali tra gli associati, tra gli stessi e la Federazione, e tra questa e terze entità pubbliche e private;
- e) promuove ed organizza festivals, eventi di ogni tipo e progetti multimediali in Italia ed all'estero, favorendo nuove forme di espressione culturali, artistiche e sociali, avvalendosi anche dell'utilizzazione di ogni tipo di media e di nuova tecnologia ed incentivandone anche la sperimentazione;
- f) eroga agli associati servizi a costo contenuto in merito al raggiungimento dello scopo sociale;
- g) stipula convenzioni con imprese, esercizi commerciali e liberi professionisti per perseguire le proprie finalità sociali;
- h) opera con Enti Pubblici, associazioni, soggetti e società private e pubbliche, per gli scopi di cui sopra;

i) persegue le proprie finalità anche attraverso l'edizione di stampe periodiche e non, avvalendosi altresì di strumenti multimediali di comunicazione di massa nonché di nuove tecnologie e svolgendo ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
l) può costituire e gestire formazioni musicali ed artistiche di qualsiasi tipo e forma (vedi: bande, ensemble, cori, gruppi teatrali ecc.).

La Federazione prevede il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita della medesima.

La Federazione potrà svolgere, inoltre, qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini. Potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro diretto, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente ed è particolarmente aperta a chiunque condivida i principi della solidarietà.

Art.4. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Il patrimonio della Federazione è composto da: 1) conferimenti versati dai singoli associati a titolo di liberalità, nonché dalle quote associative dovute dal momento dell'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo; 2) conferimenti versati da singole Associazioni che aderiscono alla Federazione "f.i.r.m.a."; 3) eventuali erogazioni o sussidi da parte di Enti pubblici e privati, Amministrazioni Pubbliche, imprese e privati cittadini per il sostegno delle attività svolte; 4) conferimenti straordinari deliberati all'unanimità dal Consiglio Direttivo, volti al perseguimento di scopi sociali specificamente determinati. La Federazione potrà godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie, contributive e di qualsivoglia altra natura, compresa la possibilità di accedere a tutte le forme di finanziamenti Regionali, Nazionali e Comunitarie previste dalla legislazione emanata ed emananda. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea degli Associati: la relazione annuale, il rendiconto dell'esercizio trascorso, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il patrimonio sociale indivisibile è quindi costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni, quote associative ordinarie e straordinarie.

Anche nel corso della vita della Federazione i singoli associati, non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Così' come gli associati, o i loro eredi, che abbiano cessato di appartenere alla Federazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione stessa.

Titolo II° - Associati

Art.5. Partecipazione

1) Possono essere ammessi a far parte della Federazione in qualità di associati, previa presentazione da parte di un associato, mediante domanda scritta accolta dal Consiglio Direttivo, i cittadini italiani e stranieri maggiorenni. La domanda potrà essere inoltrata anche per mezzo di posta elettronica (e-mail) accolta dal Consiglio Direttivo. Per i giovani inferiori ai 18 anni l'adesione è prevista con il consenso dei genitori. L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo per gli associati di rispettare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni validamente adottati.

2) Possono aderire anche singole Associazioni che condividano la filosofia e la finalità della Federazione "f.i.r.m.a."

Art.6. Categorie di Associati

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, benemeriti, sostenitori e onorari. Possono aderire all'Associazione, in qualità di associati benemeriti, anche le società di capitali.

Art.7. Ammissione

Sull'ammissione degli Associati decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. In caso di reiezione della domanda, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'interessato senza obbligo di motivazione, attraverso lettera raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica (e-mail), nei tempi ritenuti idonei dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'Associato ha diritto di frequentare la sede legale e le sedi della Federazione dislocate su tutto il territorio nazionale ed internazionale, di partecipare alle attività programmate secondo gli appositi regolamenti e di ricevere la tessera sociale.

Inoltre ha diritto di eleggere gli organi direttivi della Federazione e di essere eletto, di partecipare con il proprio voto all'approvazione ed alle modifiche statutarie e regolamentari della Federazione, di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Art.8. Recesso ed espulsione

L'Associato può recedere dalla Federazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inoltrare a mezzo raccomandata a/r e indirizzata al Presidente presso la sede legale. L'espulsione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente della Federazione o di chi ne fa le veci. L'Associato che non si attiene alle norme di comportamento indicate dal presente Statuto e dai regolamenti della Federazione, è passibile di espulsione immediata.

Art.9. Controversie interne all'Associazione

In caso di insorgenza di controversie interne tra gli Associati, tra questi e la Federazione e tra gli organi sociali, ai fini della loro composizione è previsto l'esperimento di una procedura di conciliazione nei modi e nelle forme sancite da apposito regolamento interno da approvarsi ai sensi del presente Statuto.

Titolo III° - Organi, funzioni, competenze

Art.10. Organi dell'Associazione

Sono organi della Federazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente Coordinatore, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Tali organi sociali sono eletti dagli associati ed i titolari delle cariche sono rieleggibili. Le attività svolte dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo devono risultare da appositi verbali redatti e custoditi dal Segretario.

Art.11. L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo sovrano della Federazione ed è formata da tutti gli associati. E' convocata dal Presidente per mezzo di richiesta scritta o avviso affisso presso la sede legale o comunicazione tramite posta elettronica (e-mail) o altro strumento multimediale tecnologico che permetta di raggiungere tutti gli Associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della stessa riunione con indicazione

degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo, la prima e seconda convocazione, previa delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale della Federazione, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea può altresì essere convocata mediante richiesta scritta, anche per mezzo di posta elettronica (e-mail), indicante l'ordine del giorno da trattare, da inviare al Presidente presso la sede legale e sottoscritta da almeno un quarto degli Associati.

Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere devono essere adottate a maggioranza semplice. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e le deliberazioni si considerano assunte a maggioranza degli intervenuti e valgono per tutti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati. Spetta all'Assemblea deliberare in merito a: 1) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 2) elezione del Consiglio Direttivo. Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. E' ammessa la facoltà per l'Associato che prende parte all'Assemblea di rappresentare al massimo un altro Associato, purché munito di delega scritta ricevuta anche tramite posta elettronica, (e-mail) e solamente da altri associati appartenenti alla Federazione in regola con il pagamento della quota associativa. Qualunque sia il valore del contributo corrisposto alla Federazione, ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea, ciascun Associato ha diritto di esprimere un singolo voto anche per la delega di cui è titolare. L'Assemblea degli Associati, con una maggioranza pari ai due terzi dei partecipanti, qualora l'argomento sia posto preventivamente all'ordine del giorno e ricorrano gravi motivi (di ordine penale e fiscale), può revocare il mandato del Consiglio Direttivo. Non è ammessa, da parte dell'Assemblea, la revoca del mandato nei confronti di un singolo Consigliere. In caso di revoca del mandato del Consiglio Direttivo, le funzioni di detto organo sono prorogate fino ad una successiva seduta dell'Assemblea, da tenersi entro il termine massimo di trenta giorni, nel corso della quale si deve procedere a nuove elezioni. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli Associati sia dissenzienti che assenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario – anche non Associato – con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più Scrutatori.

Art.12. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è, collettivamente e solidalmente, l'unico organismo sociale preposto alla determinazione dell'indirizzo della Federazione in conformità agli scopi della medesima. Organizza e gestisce tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità sociali, determina l'impiego dei fondi sociali, quantifica l'importo della quota di iscrizione alla Federazione e le modalità di versamento della stessa. Il Consiglio Direttivo è titolare di ogni determinazione sociale di natura economica o patrimoniale, funzioni che può delegare a parte dei propri membri con delibera interna da adottarsi a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo elabora ed approva i regolamenti interni della Federazione. Il Consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) membri. Elege al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente Coordinatore, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Tutto il Consiglio Direttivo rimane in carica per 5 (cinque) esercizi e i membri sono rieleggibili.

La composizione del numero dei Consiglieri, se utile e necessaria ai fini sociali, può variare nel corso della sua carica d'esercizio, non oltre i limiti qui previsti, attraverso delibera interna da adottarsi a maggioranza semplice, dallo stesso Direttivo. La modifica del numero dei Consiglieri, oltre i limiti qui previsti, necessita la variazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può altresì istituire, in ogni tempo, altri incarichi specifici ritenuti opportuni, nominandone e revocandone i responsabili tra i propri membri ovvero tra gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

In caso di dimissioni, recesso dalla Federazione, espulsione, decadenza o decesso di uno o più Consiglieri che portino il Consiglio al di sotto del numero minimo previsto dal presente statuto di cinque (5), lo stesso Direttivo provvederà alla surroga, attingendo dagli Associati non eletti. Qualora vi siano impossibilità di surroga, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea degli Associati per indire elezioni suppletive volte alla sostituzione dei membri mancanti. In caso di necessità operativa, il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Comitato Esecutivo formato dal Presidente, da un Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario e da altri componenti del Consiglio Direttivo in numero compreso tra 3 e 5.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, gli Associati fondatori.

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione degli Associati.

Il Consiglio Direttivo inoltre approva i regolamenti attuativi del presente Statuto.

Art.13. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione ed ha l'uso della firma sociale. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti la Federazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa in ogni grado e giudizio, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge funzioni di pubbliche relazioni che, per casi specifici, possono essere delegate ad altro Consigliere, e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea, e ne modera le sedute. In caso di parità nei suffragi, il suo voto determina la maggioranza.

Il Presidente può proporre il deferimento di un Associato al Consiglio Direttivo per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 8. Con atto scritto, il Presidente può delegare le proprie funzioni, o parte di esse, ad un altro membro del Consiglio Direttivo o ad un Associato in regola con il pagamento della quota. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento della Federazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.14. Il Vice Presidente Coordinatore e il Vice Presidente

Il Vice Presidente Coordinatore sostituisce il Presidente, in ogni funzione, in caso di sua momentanea assenza ovvero di suo legittimo impedimento temporaneo.

Il Vice Presidente, a sua volta, sostituisce il Vice Presidente Coordinatore, in ogni sua funzione, in caso di sua momentanea assenza ovvero di suo legittimo impedimento temporaneo.

Art.15. Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della redazione e della tenuta legittima delle scritture contabili relative ai conferimenti e controlla, di concerto con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in ordine all'impiego dei fondi sociali. Provvede anche in ordine all'esborso ed all'incasso delle somme di denaro della Federazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.16. Il Segretario

Il Segretario è responsabile della tenuta degli eventuali libri sociali diversi da quelli di competenza del Tesoriere, cura personalmente la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo nonché dell'Assemblea degli Associati, svolge tutte le funzioni di segreteria della Federazione rimanendone personalmente responsabile. E' assegnatario di tutti i beni sociali e comunque strumentali allo svolgimento dell'attività sociale, rimanendo personalmente responsabile della custodia e della buona conservazione degli stessi. Con atto scritto, il Segretario può delegare le proprie funzioni, o parte di esse, ad un altro membro del Consiglio Direttivo o ad un associato in regola con il pagamento della quota.

Art.17. Compensi

L'attività degli Associati è svolta a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli Associati incaricati di svolgere particolari attività in nome e per conto della Federazione, previa autorizzazione dello stesso Consiglio. La Federazione, in casi particolari, potrà assumere lavoratori dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati in regola con il pagamento della quota, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo IV°. Norme di chiusura e modifiche allo Statuto

Art.18. Scioglimento

La Federazione può essere sciolta per l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale. Lo scioglimento può essere altresì disposto dall'Assemblea degli Associati a maggioranza dei due terzi dei membri. In tale caso il patrimonio sociale residuo è devoluto ad altre associazioni che si propongono il perseguimento di finalità analoghe.

Art.19. Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere effettuate solo mediante delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero di Associati pari ad un quarto degli iscritti. Le modifiche devono essere approvate con maggioranza pari ai due terzi dei presenti con voto palese.

Art.20. Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto e nei regolamenti interni adottati dalla Federazione, si osservano le vigenti disposizioni del Codice Civile.

Piacenza, 24 maggio 2010

ATTO COSTITUTIVO F.I.R.M.A.


Formato da: N° 2 Pagine – N° 11 Articoli

STATUTO F.I.R.M.A. (Allegato A)

Formato da: N° 6 Pagine – N°4 Titoli – N° 20 Articoli

I presenti **Atto Costitutivo** e **Statuto** della *f.i.r.m.a.* sono fedeli copie trascritte, ad uso personale divulgativo, degli originali depositati per atto pubblico a Piacenza (PC) dal Notaio Avv. Luca Di Lorenzo che li ha ricevuti, ne ha dato lettura, presso gli uffici della Prefettura di Piacenza, alle parti che li hanno a loro volta, approvati e sottoscritti alle ore tredici e minuti trenta di lunedì 24 maggio 2010.

I Presenti sono stati registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Piacenza in data 09.06.2010 al numero 5162 – Serie 1T (come da timbratura di seguito riportata).



I contenuti dei Presenti permangono di dominio pubblico a norma di Legge ed ogni Associato può prendere visione degli originali presso la sede legale della *f.i.r.m.a.* Si specifica che nella fattispecie, sono state protette da privacy le generalità degli **Associati Fondatori** in osservanza del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Federazione Italiana Ricerca di Musica e Arte

Tipo Soggetto: 08 - Associazioni Riconosciute

Partita Iva e Codice Fiscale: 01577760331 - Inizio Attività: 27 maggio 2010

Tipo Attività: 949920 Attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi

Domicilio Fiscale: Via San Siro 74, 29121 – Provincia: Piacenza

Rappresentante Legale: Francesco Zarbano – Codice Fiscale: ZRB. FNC. 76D21. G535E

(Fonte: Agenzia delle Entrate UT Piacenza - Servizio Telematico Entratel).

- **Il Sottoscritto conferma**, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella Presente.

In Fede
Francesco Zarbano
Presidente
Federazione Italiana Ricerca di Musica e Arte
(f.i.r.m.a.)

